

TITOLO I - PROFILI GENERALI

Art. 1	Denominazione, Sede, Emblema.....	Pag.03
Art. 2	Principi Associativi Fondamentali.....	Pag.03
Art. 3	Attività di Interesse Generale.....	Pag.04
Art. 4	Azioni Conseguenti.....	Pag.05
Art. 4bis	Attività Secondarie e Sussidiarie.....	Pag.06
Art. 5	Volontariato e Lavoro Retribuito.....	Pag.06

TITOLO II - SOCI

Art. 6	Requisiti.....	Pag.07
Art. 7	Diritti.....	Pag.08
Art. 8	Doveri.....	Pag.09
Art. 9	Incompatibilità.....	Pag.09
Art. 10	Perdita della Qualità di Socio.....	Pag.09

TITOLO III - ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Art. 11	Scritture Contabili e Bilancio.....	Pag.10
Art. 12	Esercizio Finanziario ed Entrate.....	Pag.11
Art. 13	Patrimonio.....	Pag.12
Art. 14	Bilancio Sociale	Pag.12

TITOLO IV - ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15	Organi.....	Pag.12
Art. 16	Assemblea.....	Pag.13
Art. 17	Convocazione.....	Pag.13
Art. 18	Tempi e Scopi della Convocazione.....	Pag.14
Art. 19	Quorum Costitutivi.....	Pag.14
Art. 20	Adempimenti	Pag.14
Art. 21	Validità delle Deliberazioni.....	Pag.15
Art. 22	Intervento e Rappresentanza.....	Pag.15
Art. 23	Competenze.....	Pag.16

Art. 24	Organo di Amministrazione.....	Pag.17
Art. 25	Quorum Costitutivi e Voto.....	Pag.18
Art. 26	Competenze.....	Pag.18
Art. 27	Vacanza di Componenti e Decadenza degli Organi.....	Pag.19
Art. 28	Presidente.....	Pag.19
Art. 29	Organo di Controllo.....	Pag.20
Art. 30	Competenze.....	Pag.21
Art. 31	Revisore Legale dei Conti.....	Pag.21
Art. 32	Collegio dei Garanti.....	Pag.21
Art. 33	Competenze.....	Pag.22
Art. 34	Libri Sociali Obbligatori.....	Pag.22

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 35	Distaccamenti.....	Pag.22
Art. 36	Regolamenti.....	Pag.22
Art. 37	Scioglimento dell'Associazione.....	Pag.23
Art. 38	Rinvio.....	Pag.23

Titolo I - Profili Generali

Art. 1 - Denominazione, Sede, Emblema

- a) E' costituita l'Associazione di Pubblica Assistenza denominata SOS MILANO Organizzazione di Volontariato (ODV) con sede nel comune di Milano, in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione", già fondata nel 1975.
- b) Il trasferimento della Sede Legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifiche statutarie e può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione.
- c) L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.
- d) L'emblema dell'Associazione è costituito da un drappo di tessuto rosso recante nel mezzo una croce di colore rosso con bordi bianchi recante all'interno la scritta SOS in colore bianco, come da marchio depositato.

Art. 2 - Principi Associativi Fondamentali

- a) L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, e si ispira a principi di carità e solidarietà umani, civici, e di utilità sociale.
- b) L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.
- c) L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'Art.3 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.
- d) L'Associazione è laica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività, la gratuità delle cariche associative, e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

e) L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione

Art. 3 - Attività di Interesse Generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività:

- a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs.117/17;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5 D. Lgs 117/17;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i) dell'art. 5 D. Lgs. 117/17.

Art. 4 - Azioni Conseguenti

In particolare l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza o mezzo adeguato;
- d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f) trasporto di sangue e organi;
- g) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i) iniziative di protezione civile in osservanza al mandato statutario dell'Associazione;
- j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- m) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

- n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- o) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- p) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali, anche in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i Sostenitori e con il Pubblico;
- q) per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli Enti del Terzo Settore.

Art. 4bis - Attività Secondarie e Sussidiarie

- a) L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 D. Dlgs. 117/17 e relativi provvedimenti attuativi.
- b) Tali attività saranno individuate dall'Organo di Amministrazione (di seguito denominato anche Consiglio di Amministrazione o CdA) che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 - Volontariato e Lavoro Retribuito

- a) L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
- b) L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- c) Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.
- d) Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

- e) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
- f) In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

- a) Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto e il Regolamento.
- b) L'Associazione può procedere anche all'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o Senza Scopo di Lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
- c) Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al CdA, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, e l'impegno ad osservarne lo Statuto e il Regolamento.
- d) Il CdA esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato.
- e) In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel Libro dei Soci.
- f) Il rigetto della domanda deve essere motivato.

- g) Chi ha presentato la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti (di seguito denominato anche CdG) che delibera.
- h) L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette Soci.
- i) Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
- j) Sono Soci coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa, e che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.
- k) I minori di età dai 17 ai 18 anni possono essere ammessi quali Soci dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- l) I Soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I Soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti e adempiono ai propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.
- m) Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti Associativi;
- b) eleggere i Componenti degli Organi Associativi e concorrere all'elezione quali Componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

- d) formulare proposte agli Organi Direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i Libri Sociali secondo le modalità previste dal Regolamento Associativo.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere degli Organi Associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci:

- a) coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione;
- b) coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della Qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per morosità: perde la qualità di Socio per morosità il Socio che entro il termine fissato dal CdA, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
- b) per decadenza: perde la qualità di Socio per decadenza il Socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente Art. 9.
- c) per esclusione: perde la qualità di Socio per esclusione, deliberata dal CdA, il Socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, renda

incompatibile il mantenimento del rapporto associativo, e l'eventuale rientro in Associazione.

d) per recesso: perde la qualità di Socio per recesso il Socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

e) per decesso.

Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il Socio può ricorrere al Collegio dei Garanti entro 30 giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC, o altro mezzo ritenuto idoneo dalle leggi vigenti.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente, quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture Contabili e Bilancio

a) L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

b) Il Bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle

finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4bis.

- c) L'Associazione include nel proprio Bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.
- d) Il Bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente. È altresì trasmesso alla Rete Associativa alla quale l'Associazione eventualmente aderisce.

Art. 12 - Esercizio Finanziario ed Entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4bis.

Art. 13 - Patrimonio

- a) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'Art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- b) L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti del Terzo Settore.

Art. 14. - Bilancio Sociale

- a) L'Associazione redige il Bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
- b) Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore) la redazione del Bilancio Sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) l'Organo di Amministrazione (CdA)
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo (di seguito denominato anche OdC)
- e) il Revisore Legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul Terzo Settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

f) il Collegio dei Garanti (CdG)

Non possono far parte degli Organi Sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Non possono candidarsi alla nomina il Coniuge, il Convivente more uxorio, i Parenti e gli Affini anche se Soci, entro il secondo grado di persone che prestano la loro opera remunerata in Associazione.

Ai componenti degli Organi Sociali, ad eccezione dei Componenti dell'OdC (di seguito denominati anche Revisori) in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile e del Revisore Legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

- a) L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria. Essa è costituita dai Soci dell'Associazione.
- b) Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

- a) L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto almeno quindici giorni prima della riunione anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella Sede Sociale.
- b) L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
- c) L'Assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 - Tempi e Scopi della Convocazione

- a) L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di Aprile, per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.
- b) Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
- c) Si riunisce altresì ogni qualvolta il CdA lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.
- d) L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del CdA o di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum Costitutivi

- a) L'Assemblea Ordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- b) L'Assemblea Straordinaria dei Soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede se fuori dal Comune è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
- c) L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

- a) L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- b) In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Segretario, nomina due Scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre Scrutatori per le votazioni per scheda.

c) Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige Verbale, da trascrivere in apposito Libro.

Art. 21 - Validità delle Deliberazioni

- a) L'Assemblea Ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle Cariche Sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
- b) Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei Soci presenti con diritto di voto.
- c) Per le elezioni alle Cariche Sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il Candidato più anziano di Associazione e, in caso di parità anche dell'anzianità associativa, quello più anziano di età anagrafica.
- d) Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.
- e) Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della Sede Legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti con diritto di voto.
- f) Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e Rappresentanza

- a) Ciascun Socio ha diritto a un voto in assemblea.
- b) Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe. I Delegati degli Organi Statutari non possono essere portatori di deleghe.
- c) Le riunioni non sono comunque pubbliche salvo inviti particolari a cura del Presidente.

d) E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il Bilancio d'esercizio e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al Bilancio del CdA;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) vota le linee programmatiche dell'Associazione;
- e) approva i regolamenti di funzionamento e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- f) determina preventivamente il numero dei Componenti del CdA (di seguito denominati anche Consiglieri) scegliendoli fra i Soci all'Associazione;
- g) elegge i Componenti degli Organi Sociali con le modalità previste dal Regolamento;
- h) elegge l'OdC e nomina il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- i) delibera sulla responsabilità dei Componenti degli Organi Sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j) delibera sull'istituzione di distaccamenti dell'Associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b) sulla variazione della Sede Legale solo se trasferita in Comune diverso da quello Statutario costitutivo;
- c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 24 - Organo di Amministrazione (CdA)

- a) Il CdA è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è costituito da 7 Consiglieri, o da un minore o maggiore numero di Consiglieri, comunque sempre in numero dispari, così come previsto dal Regolamento in caso di variazione nel numero dei Soci. Tutti i Consiglieri del CdA devono essere Soci dell'Associazione.
- b) Il CdA dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili
- c) L'assunzione della carica di Consigliere del CdA è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e quanto previsto dall'art. 2382 del Codice civile.
- d) Il CdA nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, nomina tra i suoi Consiglieri il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, e il Tesoriere.
- e) Il CdA nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i Consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non Soci.
- f) Il CdA può attribuire funzioni di responsabilità a Soci, con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
- g) Il CdA si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi Consiglieri.
- h) Il CdA si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
- i) Le riunioni del CdA sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i Consiglieri, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
- j) L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della Sede sociale.
- k) Delle riunioni del CdA viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito Libro.

1) L'eventuale diffusione ai Soci del Verbale di riunione del CdA è contemplata nel Regolamento Associativo.

Art. 25 - Quorum Costitutivi e Voto

- a) Le riunioni del CdA sono valide in presenza della metà più uno dei Consiglieri.
- b) E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del CdA purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
- c) Il CdA approva le proprie deliberazioni con voto palese.
- d) Il CdA può inoltre adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
- e) Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- f) I Consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
- g) Il Direttore Sanitario, quando non sia Consigliere del CdA eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del CdA medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.
- h) Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il CdA delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

Il CdA:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente Art. 20, unitamente alla proposta della quota sociale per l'Esercizio successivo;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

- d) delibera l'adesione ad Organizzazioni di Volontariato ed altri Enti del Terzo Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo Statuto Nazionale della Rete di eventuale appartenenza;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
- f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio;
- g) assume il Personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- j) individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 bis del presente Statuto.

Art. 27 - Vacanza dei Consiglieri e Decadenza degli Organi

- a) Qualora il CdA, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri Consiglieri, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
- b) Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà per cooptazione.
- c) Il CdA decade in caso di vacanza della metà più uno dei Consiglieri senza che siano intervenute le nomine così come normate ai punti a) e b) del presente articolo.
- d) La decadenza dell'Organo di Amministrazione comporta anche quella del Presidente, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Garanti.
- e) Nel caso di decadenza degli Organi Associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente a indire le elezioni per la rielezione degli Organi medesimi.

Art. 28 - Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal CdA tra i suoi Consiglieri, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del CdA;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del CdA;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del CdA sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- h) in caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 29 - Organo di Controllo (OdC)

- a) L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi Componenti (Revisori), che possono essere eletti anche fra non Soci, sono rieleggibili.
- b) Almeno uno dei Revisori dell'OdC deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.
- c) Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i Revisori eleggono, al loro interno, il Presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'Organo stesso.
- d) L'Organo di Controllo può essere anche monocratico al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o quando lo si ritenga opportuno.
- e) Delle riunioni è redatto Verbale da trascrivere in apposito Libro.

Art. 30 - Competenze

- a) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- b) L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso.
- c) Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi Componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 31 - Revisore Legale dei Conti

L'Assemblea dei Soci nomina un Revisore Legale dei Conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di Legge vigenti.

Art. 32 - Collegio dei Garanti (CdG)

- a) Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i Soci, e dura in carica tre anni. I suoi Componenti, uno dei quali può essere eletto anche fra non Soci, sono rieleggibili.
- b) Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri Componenti.
- c) Delle riunioni è redatto Verbale da trascrivere su apposito Libro.

Art. 33 - Competenze

- a) Il Collegio dei Garanti delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal CdA ai sensi del precedente art. 10.
- b) Decide, altresì, sulle controversie insorte tra gli Organi dell'Associazione e tra i singoli Soci e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
- c) Delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal CdA.
- d) Le decisioni del Collegio dei Garanti sono inappellabili e sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Art. 34 - Libri Sociali Obbligatori

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve tenere:

- a) il Registro nel quale si iscrivono Soci e Volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del CdA, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi associativi.

Titolo V - Norme finali

Art. 35 - Distaccamenti

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di Regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 36 - Regolamenti

Il Regolamento Generale:

- a) individua le modalità di informazione ai Soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai Libri Sociali;
- b) determina le competenze del Tesoriere, del Direttore Sanitario, degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- c) in relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare Regolamenti di Funzionamento dei Servizi.

Art. 37 - Scioglimento dell'Associazione

- a) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
- b) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto, salvo diversa disposizione imposta dalla legge, ad altro ETS individuato dall'Assemblea, che nomina il Liquidatore, avente analoga natura giuridica e scopo.
- c) nel caso l'Assemblea non individui l'Ente a cui devolvere il patrimonio residuo il Liquidatore lo destinerà alla Fondazione Italia Sociale a norma D. Lgs. 117/17.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei Regolamenti Applicativi da quest'ultimo previsti e le Disposizioni di Legge vigenti in materia.